SANZIONI PENALI PER LA DIFESA DEL PRESTIGIO DI RAZZA DI FRONTE AI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 13

Lavoro od impiego e prestazione d'opera manuale

Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del Governatore, accetti da nativo lavoro a carattere continuativo od impiego, ovvero svolga a favore dello stesso prestazione d'opera di carattere manuale, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Versione in vigore dal 5 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Estremi	Legge 29 giugno 1939, n. 1004
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-penali-per-la-difesa-del-prestigio-di-razza-di-fronte-ai/art-13-lavoro-od-impiego-e-prestazione-d-opera-manuale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it